

ALLEGATO 3
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI
(DANNI E VITA NON IBIPs)

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I - Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Dati della persona fisica:

Nome e cognome:	Qualifica: Addetto	
N. iscrizione al RUI:	Sezione di iscrizione al RUI:	Data di iscrizione al RUI:
Recapiti telefonici:	e-mail:	
pec:	Sito internet:	

Dati dell'intermediario iscritto nella Sezione "D" del RUI, per il quale viene svolta l'attività:

Ragione Sociale: Banca di Credito Cooperativo di Marina di Ginosa Soc. Coop.		
N. iscrizione al RUI: D000027136	Sezione di iscrizione al RUI: D	Data di iscrizione al RUI: 01/02/2007
Sede Legale: Viale Jonio, sn 74013 Ginosa (TA)		Recapiti telefonici: 099/8272411
e-mail: segreteria@bccmarinadiginosa.it	Pec: bccmarinadiginosa@pec.rolmail.net	Sito internet: www.bccmarinadiginosa.it

Autorità competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta
- IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'Intermediario e dei soggetti che operano per lo stesso possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

SEZIONE II - Informazioni sul modello di distribuzione

La distribuzione relativamente a questa proposta/contratto è svolta per conto di: BCC Assicurazioni SpA

Attività svolta dalla Banca: Le specifiche attività di intermediazione svolte dalla BCC di Roma nell'ambito dell'intermediazione assicurativa del presente prodotto, riguardano le attività di proposta, la conclusione e la gestione del contratto.

SEZIONE III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

La Banca Bcc Marina di Ginosa ed i soggetti che operano per la stessa non sono detentori di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna Impresa di assicurazione; Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante un'impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Banca Bcc Marina di Ginosa;

La Banca è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Iccrea Banca Spa la quale ha in essere relazioni commerciali e detiene una partecipazione diretta superiore al 10% del capitale sociale e dei diritti di voto di BCC Assicurazioni Spa e superiore al 10% del capitale sociale e dei diritti di voto di BCC Vita Compagnia di Assicurazioni Vita Spa.

SEZIONE IV - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Nello svolgimento dell'attività di distribuzione, l'intermediario non presta alcuna attività di consulenza prima della conclusione del contratto né fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3 e 4, del decreto legislativo n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

La Banca non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale e svolge la propria attività di distribuzione assicurativa anche nel quadro degli accordi di partnership definiti dal Gruppo ICCREA con le imprese di assicurazione BCC Assicurazioni S.p.A. e BCC Vita S.p.A. che prevedono tra l'altro, per quanto attiene ai prodotti assicurativi vita, un regime di esclusiva in favore di BCC Vita S.p.A.

Nella proposizione del prodotto, dunque, la Banca non agisce su incarico del cliente bensì per conto dell'impresa di assicurazione in forza di uno specifico accordo di distribuzione assicurativa.

L'elenco delle imprese con cui l'intermediario ha in essere rapporti di affari è disponibile nei locali della filiale o nel sito della banca. Il cliente ha la facoltà di chiederne la consegna o trasmissione.

Nell'ambito dell'attività di distribuzione sono adottati presidi idonei ad identificare i conflitti di interesse e misure ragionevoli volte ad evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

SEZIONE V - Informazioni relative alle remunerazioni

Per il prodotto intermediato è corrisposto un compenso sotto forma di commissione inclusa nel premio assicurativo nonché eventuali benefici economici e non, al raggiungimento di determinati obiettivi, anche in virtù di rapporti di Gruppo. Tali eventuali benefici possono essere anche non direttamente correlati alla distribuzione del presente contratto ma all'attività di distribuzione assicurativa complessivamente svolta.

Le informazioni sopra rese riguardano i compensi complessivamente percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto.

SEZIONE VI - Informazioni sul pagamento dei premi

Relativamente all'intermediazione di questo contratto, l'intermediario, vista la propria operatività basata sull'incasso dei premi tramite SDD e/o bonifici diretti alle Compagnie e vista la mancanza di gestione di somme a favore dell'assicurato, non è soggetto agli obblighi di separatezza patrimoniale di cui all'art. 117 del Codice delle Assicurazioni Private.

SEZIONE VII - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto:

- alla Banca Bcc Marina di Ginosa, Viale Jonio, sn, 74013 Ginosa (TA) o inviando una richiesta e-mail all'indirizzo segreteria@bccmarinadiginosa.it o tramite posta certificata all'indirizzo mail bccmarinadiginosa@pec.rolmail.net;

- all'Impresa proponente secondo le modalità e presso i recapiti indicati nel DIP aggiuntivo nella relativa sezione.

Nel caso in cui il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Banca o dell'Impresa entro il termine di legge, potrà rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

Il contraente ha la facoltà di:

- presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo alla Banca e/o all'Impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile
- avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

Si precisa che, in caso di rapporti di libera collaborazione tra Intermediari assicurativi ai sensi dell'art. 22, comma 10, D.L. n.179/2012 convertito in L.221/2012, il contraente potrà presentare reclamo per iscritto alla stessa Banca secondo gli stessi riferimenti e modalità sopra indicati.

Sezione VIII - Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

La Banca informa che:

a.il contraente e l'assicurato, qualora non coincidano, possono esercitare il diritto all'oblio oncologico (previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193): il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni, né subire indagini in merito alla pregressa condizione patologica da cui siano state precedentemente affette ed il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto a cinque anni nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Ulteriori e diversi termini, in base alla patologia, sono previsti nel DIP Aggiuntivo cui si rimanda anche per la visione di tutte le pertinenti informazioni.

In caso di rinnovo del contratto assicurativo, ai fini dell'esercizio del diritto all'oblio oncologico, il contraente o l'assicurato inviano tempestivamente ai distributori/Compagnia la necessaria certificazione a tal fine prevista. È onere della Banca e dell'Impresa di Assicurazioni procedere, quindi, alla cancellazione definitiva delle informazioni eventualmente possedute e relative alla patologia pregressa, entro 30 giorni dal ricevimento del certificato;

b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Marina di Ginosa, gennaio 2026